



Municipio di Grammichele

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Reg. Del. Sessione stra-ordinaria - Seduta pubblica ed in prima convocazione.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia -

OGGETTO:

L'anno millenovecento sessanta addì diecisette del mese di Febbraio alle ore 18, nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze.

Convocato il Consiglio su deliberazione della Giunta municipale N. 22 del 27-1-1960 ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 della legge reg. 29 ottobre 1955, n. 6, giusta referto del Messo comunale, il medesimo si è riunito. Procedutosi all'appello, risultano:

Intervenuti

1. Moralle avv. Vincenzo
2. Altomere Giovanni
3. Moralle gen. Sebastiano
4. Grosso Antonino
5. Piccola Sebastiano
6. Grosso Salvatore
7. Spatare Giuseppe
8. Galleri Antonino
9. Vasirca Antonino
10. Roma Antonino
11. Martusa Giovanni
12. Moralle Antonino
13. Artisino Antonino
14. Sinatra avv. Antonino
15. Scandino Angelo
16. Imogene avv. Francesco

Intervenuti

17. Rizzo Raffaele
18. Inzirillo avv. Michele
19.
20.

NON INTERVENUTI

- 1) Patella avv. Raffaele
- 2) Meli Luigi
- 3) Lombardo avv. Giuseppe
- 4) Attanasio dr. Vincenzo
- 5) Scociante Michele
- 6) Moralle avv. Giuseppe
- 7) Coppolatta dr. Salvatore
- 8) Altomere Paolo

Dei non intervenuti giustificano l'assenza

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sig. avv. Francesco Sinatra assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del Comune Reg. Francesco Sinatra

In continuazione di seduta, si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.-

All'uso il Presidente espone che l'art. 102 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con D.L.P. 29-10-1955, n. 6, prescrive che i servizi a quelli, per la loro natura, possono farsi in economia, sono determinati e disciplinati da speciali regolamenti, da approvarsi preventivamente col voto della maggioranza dei Consiglieri in carica.-

È presente che l'adozione di tale regolamento è stata anche sollecitata dalla Commissione Provinciale di Controllo, in occasione della liquidazione di spese a calcolo, sicché si rende necessario provvedere al riguardo, in modo da disciplinare con norme adeguate l'esecuzione dei vari lavori in economia, di competenza del Comune.-

A tal fine, sottopone all'attenzione del Consiglio uno schema di tale Regolamento, predisposto dall'Ufficio di Segreteria, e lo invita ad adottare le proprie determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente nonché la lettura dei vari articoli dello schema presentato;

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano diversi Consiglieri;

Con n° 17 voti favorevoli e n. 1 contrario (Rizzo), esprimersi per giunta e seduta;

D E L I B E R A

Approvare il seguente Regolamento per l'Esecuzione dei Lavori in Economia nel Comune di Grammichele:

Art. 1 - L'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'Amministrazione Comunale verrà regolata con le norme stabilite dal presente regolamento ed in conformità del R.D. 24-5-1935, n. 139, dell'art. 102 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con D.L.P. 29-10-1955, n. 6 e dell'art. 15 della Legge 15 Ottobre 1925, n. 1576.-

Art. 2 - I lavori che, di norma, vedranno eseguiti in economia sono i seguenti:

a) Per la strada comunali:

- 1° le riparazioni urgenti per frane, sconvolgimenti, corrosione e rovina di m. sfatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito e per evitare danni maggiori;
- 2° la manutenzione delle strade stesce, comprendente lo spargimento del pietrisco, i riporti dei trasegni asfaltati e bitumati, lo sgombero della neve, lo spurgo delle canalette e delle chiaviche, le piccole riparazioni ai marciapiedi, l'insufficiente, il disinquinamento delle panchine, la regolazione delle scarpate.-

b) Per le acque pubbliche:

- 1° la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei beatoi e dei pozzi;
- 2° le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per le opere delle acque dei territori inondati.

c) Per le proprietà comunali:

- 1° la manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale;
- 2° la manutenzione e riparazione dei mobili, macchine e attrezzi di proprietà comunale.

d) Per i monumenti, gli impianti ed i servizi adibiti ad uso pubblico:

- 1° la manutenzione delle latrine, orinatoi, e lavatoi pubblici e delle fontane;
- 2° la manutenzione dei giardini, viali, passeggi e piazze pubbliche, nonché dei recati stradali adibiti in uso pubblico;
- 3° la manutenzione dei Cimiteri;

4° il recupero ed il trasporto dei materiali di puerili ed omnia, la sistemazione di essi nei magazzini e l'eventuale smontaggio e riparazione di quelli deteriorabili e deteriorati.

e) Per i lavori pubblici ed i servizi dipendenti dall'Ufficio Tecnico:

- 1° puntellanti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- 2° lavori e provviste da eseguirsi all'Ufficio e scuole e a stabilimento degli appaltatori;
- 3° lavori e provviste da eseguirsi nei la scuola e dipartimenti dell'amministrazione appaltando nei comuni, dove la appalti;
- 4° ogni lavoro da eseguirsi all'Ufficio, quando non vi sia il tempo e il modo di procedere all'esecuzione e non siano riservate le trattative private;
- 5° i lavori da eseguirsi all'Ufficio a carico dei contraffattori alla legge, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco.

Art. 3 -

I lavori e le provviste in economia possono venire eseguiti:

- a) col sistema detto "in amministrazione";
- b) col sistema dei cottimi, d'azienda.

Art. 4 -

Ogni lavoro, opera e provvista da eseguirsi in economia, sia in amministrazione che a cottimo d'azienda, deve essere approvato dall'Ufficio nella forma di legge del Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale, secondo la rispettiva competenza, in base ad una perizia, stimata, ed importo inferiore a L. 200.000, ed in base a regolare progetto, stampato, ed di importo superiore a detta cifra. Le spese e le provviste in economia dovranno essere fatte nel modo più conveniente.

Le deliberazioni che approvano la perizia ed il progetto, devono, in ogni caso, indicare particolarmente:

- la causa per la quale i lavori, le provviste e le opere devono aver luogo;
- l'ammontare presunto della spesa ed il modo di pagamento per lavori fronte;
- le ragioni che consigliano di preferirli al sistema in economia in luogo di quello dell'appalto, quando questo non sia obbligatorio per legge.

Art. 5 -

L'inizio dei lavori, provviste ed opere in economia non potrà aver luogo se non dopo che la deliberazione sottoposta al Consiglio, abbia riportato la superiore approvazione, salvo dichiarazione di immediata esecutività.

Art. 6 -

Nei casi in cui circostanze speciali di urgenza e simili, e di tanti anni alle persone e alle cose, circostanze tutte da risultare in apposito verbale compilato dall'Ufficio di segreteria, dal Sindaco del Comune e di un suo delegato e con l'intervento del tecnico comunale, impegnare la commissione immediata di taluni lavori e provviste a spesa e all'Ufficio della pubblica incolumità e per altri gravi motivi, la Giunta Municipale, previa deliberazione con apposita deliberazione, ha dichiarare immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 81 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti locali della Regione Siciliana.

Art. 7 -

Nel caso che per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 6 occorrono espropriazioni e si rendano necessarie occupazioni immediate, prima di effettuarle, verrà eseguito sul terreno il tracciamento dei lavori, si compilerà lo stato particellare dei terreni espropriandi ed occupandi e quindi si procederà a concordare con i proprietari le relative indennità.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario, si applicheranno le norme della legge vigente per le espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 8 -

Il concordato per le espropriazioni e per le temporanee occupazioni dei terreni occorrenti, sia per la esecuzione delle opere come per il servizio dei cantieri e cave, sarà fatto risultare da apposito verbale da redigersi in duplice esemplare tra l'Amministrazione comunale e i proprietari espropriandi.

Art. 9 -

Qualora, durante la esecuzione dei lavori, provviste ed opere in economia, la somma per essi prevista e deliberata risultasse insufficiente, il Consiglio Comunale, o la Giunta, a seconda della loro rispettiva competenza, delibereranno, in base a perizia suppletiva, la maggiore spesa occorrente, indicando i mezzi necessari per farvi fronte. In nessun caso, però, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata (salvo che non si tratti di differenze minime, comprese nella misura del 5%, per le quali sarà possibile provvedere in sede di liquidazione finale); né potrà mai eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità di lavori e materiali previsti nel progetto e nella perizia approvati, se tale cambiamento non è preventivamente approvato con apposita deliberazione consiliare e della Giunta, con le limitazioni di cui all'art. 344 della Legge sui lavori pubblici.

Art. 10 -

Alla direzione dei lavori, provviste ed opere che si eseguiscono in economia, qualora per qualsiasi causa non sia possibile preporre il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, è sempre preposta un tecnico di fiducia del comune, nominato di volta in volta. Dette tecnico potrà avere alla sua dipendenza un sorvegliante.

Art. 11 -

Quando i lavori, le provviste ed opere vengono eseguiti in amministrazione, il Direttore, dopo intervenuta l'approvazione della deliberazione di cui al precedente art. 4, ed immediatamente dopo che sia stata adottata la deliberazione d'urgenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si procura, ricorrendo, ove ne sia il caso, ai locali uffici di collocamento e del lavoro, ed impugna impiega nei lavori da eseguirsi gli operai necessari per la esecuzione dei lavori stessi; e, nelle stesse tempi, si procura direttamente i materiali, i mezzi d'opera e quant'altro occorre; tenendo presente che le mercedi per gli operai dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle tariffe sindacali, ed i corrispettivi per i materiali ed i mezzi d'opera non potranno in nessun caso essere superiori a quelli risultanti nelle mercuriali della provincia.

Art. 12 -

Per i lavori in economia, sia in amministrazione che col sistema dei cottimi fiduciari, tutte le amministrazioni, provviste, ecc. verranno fatte

esclusivamente a mezzo di regolari ordinativi del direttore dei lavori, da staccarsi da apposito registro a madre e figlia depositate nell'ufficio comunale.-

Art. 13 -

Gli attrezzi, i mezzi d'opera, i materiali, ecc., acquistati per l'esecuzione dei lavori e residuati dopo l'esecuzione dei lavori stessi, dovranno essere annotati in appositi elenchi firmati da chi li tiene in consegna, col valore approssimativo che essi hanno nelle state in cui si trovano.-

I detti elenchi, visti dal direttore dei lavori e dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale, quando non siano la stessa persona, verranno trasmessi subito all'ufficio comunale di Ragioneria, che provvederà alle scritturazioni patrimoniali e contabili necessarie.-

Art. 14 -

Al principio di ogni anno, o di volta in volta, l'amministrazione comunale provvederà a stipulare una polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che presumibilmente preveda di impiegare durante l'anno nei lavori in economia in amministrazione, salvo i congruili previsti dalla Legge.-

Art. 15 -

L'Ufficio comunale di ragioneria provvederà alla regolare tenuta dei libri paga e matricola relativi alla assicurazione di cui al precedente art. 14, nonché alle altre assicurazioni obbligatorie per la invalidità e vecchiaia, disoccupazione, ecc.-

Al detto ufficio di ragioneria spetterà pure il compito di eseguire sulle note settimanali degli operai il computo delle ritenute per imposta di R.M. e contributi assicurativi e vari, secondo la legge vigente, prima che esse note siano trasmesse alla tesoreria comunale per il pagamento.

Lo stesso ufficio terrà costantemente aggiornato il libretto di lavoro degli operai ed effettuerà l'applicazione ed annullamento delle marche per le assicurazioni sociali sulle tessere degli operai stessi, adempiendo, infine agli obblighi imposti al Comune sia in materia sindacale che in materia tributaria e previdenziale, nella sua veste di datore di lavoro.

Art. 16 -

Quando viene deliberato che l'esecuzione dei lavori, delle provviste ed opere, sia effettuata col sistema dei cottimi fiduciari tra l'Amministrazione comunale ed il cottimista, o i cottimisti prescelti, su proposta del dirigente dell'Ufficio tecnico e del direttore dei lavori, tra persone idonee per competenza, moralità e solvibilità, viene stipulata apposita convenzione scritta, nella quale saranno indicati:

- a) l'elenco dei lavori, delle somministrazioni e delle opere;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine entro il quale i lavori, le opere e le somministrazioni devono essere ultimate;
- e) le modalità e le epoche di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva l'Amministrazione comunale di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista,

oppure di rescindere, mediante semplice denuncia, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti, nel modo indicato dall'art. 27 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Nella suddetta convenzione, redatta in bolle competente, e che sarà assoggettata a registrazione, si farà inoltre risultare l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la malattia, contro la invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione, ed in genere a tutte le norme giuridiche che vincolano il datore di lavoro nei confronti dei prestatori d'opera.

Il cottimista dovrà pure esplicitamente impegnarsi alla osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donna e dei fanciulli.-

Art. 17 -

I lavori eseguiti in economia saranno annotati:

- a) se eseguiti col sistema dei cottimi fiduciari, nel libretto delle misure prescritte per i lavori eseguiti in appalto, a cura del direttore dei lavori;
- b) se eseguiti con il sistema detto "in amministrazione", su un registro di cassa, nel quale, a cura del sorvegliante, verranno segnate le giornate degli operai, i nomi dei messi d'opera, nonché le provviste amministrative dell'appaltatore. Il tutto, poi, a cura del direttore dei lavori, sarà iscritto nelle Note Settimanali.-

Art. 18 -

Il direttore dei lavori eseguiti in economia, curerà altresì la tenuta di un registro nel quale saranno iscritti separatamente per ogni cottimo le risultanze dei libretti delle misure in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i lavori appaltati.

Lo stesso direttore dei lavori, inoltre, annoterà sopra altro registro:

- a) le partite dei fornitori a credito, di mano in mano che vengono accertate le somministrazioni;
- b) tutte le riassegnazioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nelle ordine in cui vengono fatti, e con la indicazione numerata delle note e fatture debitamente quietanzate, per modo che, in ogni momento, si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per la esecuzione dei lavori.-

Art. 19 -

In base alle risultanze dei suddetti registri vengono compilati i conti dei fornitori, i certificati sull'avanzamento dei lavori per il pagamento di acconti ai cottimisti, e si liquidano i crediti di questi ultimi nella forma in uso per le liquidazioni finali delle imprese.

I certificati sull'avanzamento dei lavori, come pure le note settimanali di cui al precedente art. 18 lett. b), devono recare la firma del sorvegliante e del direttore dei lavori, e, quando non sia direttore dei lavori lo stesso Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, dovranno essere vistati da quest'ultimo. Inoltre, prima di essere posti in pagamento, dovranno essere vistati anche dal Sindaco o da un Assessore a ciò delegato.-

Art. 20 -

Per i lavori eseguiti in amministrazione, il direttore dei lavori deve inviare, al rendiconto finale dei lavori stessi, una relazione e la liquidazione finale che determini esattamente, quantitativamente e qualitativamente,

i lavori eseguiti, i materiali acquistati, il loro stato ed i risultati complessivamente conseguiti.

Per i lavori eseguiti col sistema dei cottimi fiduciari, il direttore dei lavori deve unire al rendiconto dei lavori stessi la liquidazione finale ed il certificato di collaudo e di regolare esecuzione a mente delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1893, n. 450.

Art. 21 -

Al pagamento dei certificati e degli stati di avanzamento, e delle note settimanali, provvede esclusivamente il Tesoriere comunale, con i fondi che all'inizio di ogni lavoro gli saranno messi a disposizione con la norma di cui all'art. 77 del regolamento per l'esecuzione dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvata con D.L. 29-10-1957, n. 3.-

Art. 22 -

Ultimati i lavori, ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, il Tesoriere comunale presenterà alla Giunta Municipale, il conto documentato delle spese eseguite con i mandati di anticipazione. Dopo di che sarà provveduto alla liquidazione, al pagamento ed al disimpegno, con la norma di cui all'art. 79 del suscitato Regolamento.-

Art. 23 -

Ogni pagamento dovrà farsi dal Tesoriere direttamente ai creditori, e a chi legalmente li rappresenta, dietro rilascio di regolare quietanza.-

-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

Il presente verbale, dopo lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario

P/te: Altanaro

P/te: Morello

P/te: Damaio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su attestazione del Messo

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio 28 Febbraio 1960 giorno di domenica, senza opposizioni.

Grammichele, li 29 Febbraio 1960

Il Segretario Capo

Sto: Verga

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Grammichele, li 29 Febbraio 1960

Il Segretario Capo

[Signature]



IL SINDACO

[Signature]

Commissione Provinciale Controllo - Catania

N.

Commissione Provinciale Controllo - Catania

N. 6108-

Esaminata la presente deliberazione nell'adunanza del 16-3-60 non sono stati riscontrati vizi di legittimità.

Catania, li 25-3-1960

IL PRESIDENTE

Sto: Russo

Catania, li

IL PRESIDENTE

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Grammichele, li 1 APR. 1960

IL SEGRETARIO CAPO

[Signature]



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune su conforme relazione del Messo Comunale - CERTIFICA - che il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 3.4.1970 al 18.4.1970 e che durante tale periodo non sono stati prodotti a quest'Ufficio reclami o opposizioni.-

Grammichele, li 19 Aprile 1970

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Presidente
del 3.4.70 al 18.4.70
Sto: Russo*